



Assicurazione a vita intera, a premio unico e prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di Fondi Interni e/o al valore delle quote di OICR  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)  
Impresa che realizza il prodotto: **Intesa Sanpaolo Life dac**

**Prodotto: Exclusive**  
Insurance

Contratto Unit Linked (Ramo Assicurativo III)  
Data di realizzazione: 5 luglio 2019. Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il potenziale contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

L'impresa di assicurazione - nel seguito anche "Compagnia" - è **Intesa Sanpaolo Life dac**, società appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita (a sua volta parte del Gruppo Intesa Sanpaolo), iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28 tenuto presso IVASS.  
La Sede legale è in 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, Ireland.  
Telefono: +353 1 6617707 – Fax +353 1 6617727  
Il sito internet è: [www.intesasanaololife.ie](http://www.intesasanaololife.ie)  
L'indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC") è: [comunicazioni@pec.intesasanaololife.ie](mailto:comunicazioni@pec.intesasanaololife.ie)

**Servizio clienti**

ProntoLife: 02 30.30.00.00  
Indirizzo di posta elettronica: [relazionicienti@intesasanaololife.ie](mailto:relazionicienti@intesasanaololife.ie)  
PEC: [relazionicienti.intesasanaololife@pec.it](mailto:relazionicienti.intesasanaololife@pec.it)

**Intesa Sanpaolo Life dac**, è autorizzata e vigilata dalla Central Bank of Ireland a svolgere l'attività di assicurazione sulla vita nei rami I, III e IV.

**Intesa Sanpaolo Life dac** opera in Italia, ove è iscritta all'Elenco II annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione istituito e mantenuto presso IVASS al n. II.00194, in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005.  
Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

**Situazione patrimoniale della Compagnia**

Dati dell'ultimo bilancio d'esercizio (anno 2017) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

**Patrimonio netto:** 582,5 milioni di euro, di cui:  
- capitale sociale: 0,625 milioni di euro;  
- totale delle riserve patrimoniali: 581,725 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: <http://www.intesasanaololife.ie/it/solvency-ii-sfcr>. Di seguito alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del SCR	Fondi propri ammissibili a copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
410,2 Mln €	184,6 Mln €	1.139,1 Mln €	1.139,1 Mln €	278%

Al contratto si applica la legge italiana.

 **QUALI SONO LE PRESTAZIONI?**

**Prestazione assicurata**

La prestazione principale è direttamente collegata al valore delle quote dei Fondi Interni detenuti dall'Impresa di Assicurazione e/o al valore delle quote degli OICR prescelti.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati un importo pari al valore delle quote dei Fondi Interni/OICR collegati al contratto, maggiorato di un importo variabile calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso come descritto nella seguente tabella, al netto degli oneri e dei costi applicabili.

Età dell'Assicurato alla data di decesso	Percentuale di incremento
18 – 35 anni	25%
36 – 45 anni	15%
46 – 55 anni	10%
56 – 65 anni	5%
oltre 66 anni	1%

È inoltre possibile per il Cliente modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali predefinite:

**Prestazione assicurata**

La prestazione principale è direttamente collegata al valore delle quote dei Fondi Interni detenuti dall'Impresa di Assicurazione e/o al valore delle quote degli OICR prescelti.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati un importo pari al valore delle quote dei Fondi Interni/OICR collegati al contratto, maggiorato di un importo variabile calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso come descritto nella seguente tabella, al netto degli oneri e dei costi applicabili.

Età dell'Assicurato alla data di decesso	Percentuale di incremento
18 – 35 anni	25%
36 – 45 anni	15%
46 – 55 anni	10%
56 – 65 anni	5%
oltre 66 anni	1%

È inoltre possibile per il Cliente modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali predefinite:

**Decumulo finanziario**

Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può attivare l'opzione di decumulo, che prevede il pagamento di una prestazione ricorrente, di importo predefinito attraverso il disinvestimento delle quote associate al contratto. L'importo della prestazione ricorrente, è pari al 5% o al 10% del capitale oggetto di decumulo o a una cifra fissa pari a € 4.000 o € 8.000 a seconda della scelta del Contraente e viene liquidato in rate annuali. Le quote verranno proporzionalmente disinvestite da tutti i Fondi (interni ed esterni) fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell'attivazione dell'opzione. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versamenti investiti da più di 5 anni al netto di eventuali riscatti parziali.

Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l'opzione viene automaticamente disattivata.

Il Contraente può disattivare la prestazione ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza successiva, a condizione che la richiesta arrivi in Compagnia entro sessantuno giorni dalla prima data di ricorrenza successiva. In caso contrario, la disattivazione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza successiva. Se l'opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente.

**Reset della Protezione**

Il Cliente che abbia scelto il Percorso Opportunità che prevede l'applicazione della protezione individuale può, in qualsiasi momento della vita contrattuale, richiedere il reset della protezione.

Tramite tale opzione il Contraente potrà richiedere la riduzione del livello del valore protetto (floor) portandolo all'80% del controvalore investito nei fondi esterni (Componente Esterna) risultante alla data di valorizzazione della settimana successiva alla data di richiesta di reset della protezione.

L'operazione può determinare, per effetto della strategia di protezione una riduzione del valore protetto al di sotto del valore inizialmente fissato.

**Cambio Percorso**

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del premio iniziale, il Contraente può chiedere di modificare il percorso di investimento scelto. Il cambio percorso può comportare il trasferimento ad altri fondi di tutte le quote investite in uno o più fondi oppure il trasferimento ad altri fondi di una parte di esse. Se il nuovo percorso è un Percorso Libero il trasferimento delle quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata, il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a € 1.000 per fondo a eccezione del caso in cui il Cambio Percorso sia effettuato tra Percorso Guidato e Percorso Libero.

Se invece il nuovo percorso scelto è un Percorso Opportunità, l'unica limitazione sussiste nel caso in cui il Contraente voglia modificare la selezione delle case terze (ossia la selezione di fondi esterni gestiti da soggetti non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo). In questo caso il valore minimo delle quote da trasferire deve essere almeno pari a € 500 per fondo.

**Switch volontario**

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del premio iniziale, il Contraente può richiedere di trasferire in tutto o in parte le quote investite in uno o più fondi ad altri fondi diversi da quelli scelti in precedenza.

Si precisa che lo switch volontario non è applicabile al Percorso Protetto in quanto composto da un unico fondo interno.

Il Contraente può chiedere lo switch, a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e vengano rispettati i limiti di importo e ripartizione previsti.

**Sito internet**

Sul sito internet della Compagnia [www.intesasanpaololife.it](http://www.intesasanpaololife.it) sono disponibili i Regolamenti dei Fondi Interni e vengono indicati i siti delle rispettive Società di Gestione per la consultazione dei Regolamenti degli OICR, che per comodità e pronto riferimento sono anche di seguito riportati:

[www.amundi.com](http://www.amundi.com)

[www.blackrockinvestments.it](http://www.blackrockinvestments.it)

[www.carmignac.com](http://www.carmignac.com)

[www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu)

[www.fidelity-italia.it](http://www.fidelity-italia.it)

[www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

[www.golmansachsfunds.co.uk](http://www.golmansachsfunds.co.uk)

[www.invesco.it](http://www.invesco.it)

[www.jpmmam.it](http://www.jpmmam.it)

[www.mandgitalia.it](http://www.mandgitalia.it)

[www.morganstanleyinvestmentfunds.com](http://www.morganstanleyinvestmentfunds.com)

[www.pimco.com](http://www.pimco.com)

[www.schroders.com](http://www.schroders.com)

[www.vontobel.com](http://www.vontobel.com)



Il Cliente deve prendere visione dei Regolamenti dei Fondi Interni/OICR rilevanti per il contratto prima della sottoscrizione dello stesso.

### CHE COSA NON È ASSICURATO?

**Rischi esclusi** Non vi sono rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La Compagnia non prevede la maggiorazione caso morte se il decesso dell'Assicurato si verifica nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, salve le ulteriori esclusioni previste, quali il decesso dell'Assicurato avvenuto:

- entro i primi 5 anni dalla decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata
- per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del contratto
- a causa di dolo dei Beneficiari o del Contraente o dell'Assicurato
- a causa di partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi
- a causa di partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del competente Ministero
- a causa di partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore
- a causa di incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

### CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

#### Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: In caso di decesso dell'Assicurato per la liquidazione della prestazione assicurata il/i Beneficiario/i deve/devono presentare relativa comunicazione di decesso contenente la richiesta di pagamento firmata dagli stessi, anche disgiuntamente fra loro, completa della documentazione richiesta.

L'elenco completo della documentazione richiesta è riportato nelle Condizioni di Assicurazione del prodotto; inoltre sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni recante l'elenco dei documenti da presentare.

I Beneficiari possono inoltrare la richiesta di liquidazione, completa della documentazione necessaria, direttamente alla Compagnia oppure tramite l'intermediario del contratto

In caso di decesso dell'Assicurato in caso di persona giuridica)

- copia di un documento identificativo in corso di validità firmato e indirizzo completo di ciascun Beneficiario (nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica, copia di un documento identificativo in corso di validità del soggetto dotato di potere di firma per conto della persona giuridica);
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'Assicurato con indicazione della data di nascita;
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale;
- eventuale consenso espresso al trattamento dei dati personali nel caso la Compagnia debba trattare categorie particolari di dati personali del Beneficiario;
- copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale o il curatore o l'amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci.

**Se il pagamento fa riferimento a un'indicazione generica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:**

1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
  - per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
  - quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
  - gli estremi del/i testamento/i
  - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;

• copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

**Se il pagamento fa riferimento a una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabile, si distingue fra le seguenti ipotesi:**

1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare di disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:


- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.

2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:



- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
  - gli estremi del/i testamento/i
  - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;

• copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.



	<p>La documentazione richiesta deve essere trasmessa alla Compagnia tramite l'intermediario del contratto oppure inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:</p> <p style="text-align: center;"><b>Intesa Sanpaolo Life dac 1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin D01 K8F1 Ireland</b></p> <p>Oppure</p> <p style="text-align: center;"><b>Intesa Sanpaolo Life dac Ufficio Postale Milano Centro Casella Postale 450 Via Cordusio 4, 20123 Milano</b></p> <p><b>Prescrizione</b> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono, per legge, nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere a un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).</p> <p><b>Erogazione della prestazione:</b> La Compagnia pagherà quanto dovuto entro 20 giorni dal ricevimento di tutti i documenti. Decorso tale termine, la Compagnia, qualora il ritardo dipenda da fatto a lei imputabile, sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia di assicurazione tutte le circostanze rilevanti e utili per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quando esiste dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di impugnare il (chiedere l'annullamento del) contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia decade da tale diritto;</li> <li>• di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il valore delle quote dei fondi interni/OICR collegate al contratto se l'evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra indicato per l'impugnazione;</li> </ul> </li> <li>• quando non esiste dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Cliente, nel caso in cui non si sia ancora verificato il sinistro;</li> <li>• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose nel caso in cui si sia già verificato il sinistro.</li> </ul> </li> </ul>
<p> <b>QUANDO E COME DEVO PAGARE?</b></p>	
<p><b>Premio</b></p>	<p><b>Premio iniziale e premi aggiuntivi: limiti e valori</b></p> <p>Il premio iniziale minimo per sottoscrivere Intesa Sanpaolo Life ExclusiveInsurance è di € 100.000. È prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi a titolo di premi aggiuntivi di importo almeno pari a € 10.000. Per i Percorsi Guidati e per i Percorsi Liberi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'investimento minimo iniziale in ciascun fondo esterno (OICR) deve essere almeno pari a € 1.000</li> <li>• l'investimento minimo nei Fondi Interni è pari al 50%, nei Fondi Esterni è pari al 10%.</li> </ul> <p>Per i Percorsi Opportunità: Il Cliente può investire interamente nella Componente Interna (Fondi Interni), nella Componente Esterna (OICR) o in entrambe scegliendo liberamente il peso di ciascuna Componente, nel rispetto tuttavia dei limiti allocativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quantità minima investita nella Componente Interna dovrà tuttavia essere almeno pari a € 5.000, salvo il caso in cui il Contraente decida di allocare interamente le risorse nella Componente Esterna;</li> <li>• l'investimento minimo iniziale deve essere almeno pari a € 500 per gli OICR esterni appartenenti alla selezione Case Terze, nel caso in cui il Contraente decida di modificare tale selezione.</li> </ul> <p><b>Mezzi di pagamento dei premi</b> Il pagamento dei premi deve essere effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso l'intermediario del contratto. La data valuta di addebito al Contraente è pari alla data di investimento del premio. Il Contraente impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto corrente, può contattare il Servizio Clienti della Compagnia e ricevere le istruzioni necessarie per effettuare versamenti aggiuntivi.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>Non previsto.</p>
<p><b>Sconti</b></p>	<p>Il contratto non prevede l'applicazione di sconti.</p>



 <b>QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</b>	
	<p>Il contratto è a <b>vita intera</b>, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita dell'Assicurato.</p> <p><b>Il contratto</b>, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, si <b>considera concluso</b> a Dublino (Irlanda), quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dal Contraente, investe il premio iniziale. Per confermare la conclusione del contratto, la Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del contratto sottoscritto. Se la Compagnia non accetta la proposta di assicurazione, restituisce il versamento unico al Contraente entro venti giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.</p> <p><b>La data di decorrenza</b> del contratto e, quindi, delle coperture assicurative coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il premio iniziale, al netto dei costi applicati, viene investito nei Fondi Interni e/o nei Fondi Esterni (OICR), con relativo acquisto e attribuzione delle quote, in base alla combinazione di investimento definita dal Contraente.</p> <p><b>La data di investimento</b> del premio e la corrispondente attribuzione di quote varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di sottoscrizione in sede (presso i locali dell'intermediario), e coincide con il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il Contraente sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.</li> <li>• in caso di sottoscrizione fuori sede (in luogo diverso dai locali dell'intermediario), il Contraente potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa.</li> <li>• in caso di sottoscrizione tramite internet banking (con tecniche di comunicazione a distanza), il Contraente potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa.</li> </ul> <p>Il contratto termina nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• decesso dell'Assicurato</li> <li>• recesso dal contratto</li> <li>• riscatto totale del contratto</li> <li>• riduzione a zero del numero complessivo delle quote attribuite al contratto.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	Non prevista.
 <b>COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?</b>	
<b>Revoca</b>	<p>Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il contratto non è concluso, inviando richiesta scritta alla Compagnia completa della documentazione inoltrata tramite l'intermediario del contratto oppure inviando lettera raccomandata a:</p> <p style="text-align: center;"><b>Intesa Sanpaolo Life dac</b> <b>1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, IFSC</b> <b>Dublin D01 K8F1</b> <b>Ireland</b> oppure <b>Intesa Sanpaolo Life DAC</b> <b>Ufficio Postale Milano Centro</b> <b>Casella Postale 450</b> <b>Via Cordusio 4, 20123 Milano</b></p> <p>In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente quanto versato alla sottoscrizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di revoca.</p>
<b>Recesso</b>	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza, sottoscrivendo l'apposito modulo presso l'intermediario del contratto, oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata a:</p> <p style="text-align: center;"><b>Intesa Sanpaolo Life dac</b> <b>1st Floor, International House</b> <b>3 Harbourmaster Place, IFSC</b> <b>Dublin D01 K8F1</b> <b>Ireland</b> oppure <b>Intesa Sanpaolo Life dac</b> <b>Ufficio Postale Milano Centro</b> <b>Casella Postale 450</b> <b>Via Cordusio 4, 20123 Milano</b></p> <p>In questo caso, la Compagnia pagherà al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o del modulo sottoscritto presso l'intermediario del contratto, il controvalore delle quote investite nei Fondi interni e/o negli OICR. A tale valore sarà inoltre sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sugli OICR maturata e non ancora prelevata dal contratto.</p> <p>Gli obblighi derivanti dal contratto cesseranno alla data di liquidazione del rimborso da parte della Compagnia.</p>



<b>Risoluzione</b>	Non prevista.
<b>SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></b>	
<b>Valori di riscatto e riduzioni</b>	Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente, purché l'Assicurato sia in vita, può richiedere il pagamento del valore di riscatto totale o parziale del contratto.
<b>Valori di riscatto e riduzioni</b>	<p><b>RISCATTO TOTALE</b></p> <p>In caso di riscatto totale, la Compagnia paga una somma determinata moltiplicando il numero delle quote riscattate da ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.</p>
	<p><b>RISCATTO PARZIALE</b></p> <p>Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore totale delle quote residue sul contratto è almeno uguale o superiore a € 5.000</li> <li>• Per i Percorsi Liberi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto di riscatto parziale è almeno pari a € 1.000</li> <li>• in seguito all'operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella Componente Interna è almeno pari al 50%</li> <li>• il valore investito nella Componente Esterna è almeno pari al 10%</li> <li>• in seguito all'operazione di riscatto parziale il numero minimo di OICR in cui è investito il premio residuo è pari a 5.</li> </ul> </li> <li>• Per i Percorsi Opportunità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore residuo delle quote della Componente Interna deve essere almeno pari a € 5.000, fatto salvo il caso di disinvestimento totale dal fondo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Nei Percorsi Guidati, il Contraente indica l'importo che vuole riscattare e la percentuale di disinvestimento dal fondo interno. La Compagnia disinveste proporzionalmente all'ultima ripartizione dell'investimento indicata, ma nel rispetto dei limiti sopra indicati, il Contraente può comunque indicare una diversa percentuale di disinvestimento dal fondo interno.</p> <p>Nei Percorsi Liberi e nel Percorso Protetto, il Cliente indica i fondi (in caso di Percorsi Liberi) dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo. La Compagnia si impegna a pagare al Cliente una somma pari al valore totale delle quote oggetto di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.</p> <p>Per i Percorsi Opportunità il Contraente sceglie liberamente quanto disinvestire dalla Componente Interna e da quella Esterna. Il disinvestimento per la Componente Esterna è effettuato proporzionalmente al controvalore presente nelle due selezioni di fondi esterni (selezione Eurizon Capital e selezione Case Terze).</p> <p>Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati per effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei costi applicati</li> <li>• del possibile andamento negativo del valore delle quote, per la parte investita nel/i Fondo/i Interno/i e/o OICR;</li> <li>• a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni di decumulo corrisposte.</li> </ul> <p>Il contratto non prevede alcuna riduzione delle prestazioni assicurate.</p> <p>Non è prevista la facoltà di riattivazione del contratto.</p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	Per avere ulteriori informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi al Servizio Clienti: al numero (ProntoLife): 02 30.30.00.00 indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:relazionicienti@intesasanpaololife.it">relazionicienti@intesasanpaololife.it</a> PEC: <a href="mailto:relazionicienti.intesasanpaololife@pec.it">relazionicienti.intesasanpaololife@pec.it</a> .
<b>A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?</b>	
Il prodotto è rivolto a un cliente, con specifiche esigenze assicurative, avente, nel caso di persona fisica domicilio in Italia ovvero, se persona giuridica, sede in Italia al momento della sottoscrizione del contratto. L'Assicurato inoltre deve avere un'età compresa tra 18 e 85 anni compiuti.	
<b>QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?</b>	
<p><b>Costi da sostenere</b></p> <p>Per informativa dettagliata sui costi fare riferimento al Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al relativo Allegato. In aggiunta alle informazioni del Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al relativo Allegato, la Compagnia riportano i seguenti costi a carico del Cliente:</p> <p>Costi per riscatto: si rinvia all'esauriva informazioni presenti nel KID;</p> <p>Costi per l'erogazione della rendita: non è prevista la possibilità di conversione in rendita;</p> <p>Costi per l'esercizio delle opzioni: non sono previsti costi relativo all'esercizio delle opzioni diversi da quelli per l'esercizio del riscatto;</p> <p>Costi per l'intermediazione: quota parte retrocessa all'intermediario 67,4%.</p>	
<b>QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?</b>	
<p><b>Investimento in Fondi Interni e OICR</b></p> <p>La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi collegati al contratto.</p>	





**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza italiana competente in materia:</p> <p style="text-align: center;"><b>IVASS,</b> <b>Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</b> <b>Fax: 06.42133206</b> <b>PEC: ivass@pec.ivass.it</b> <b>info su: www.ivass.it</b></p> <p>oppure è possibile rivolgersi all'organismo irlandese competente:</p> <p style="text-align: center;"><b>Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO),</b> <b>Lincoln House, Lincoln Place</b> <b>Dublin 2, D02 VH29 Ireland</b> <b>Tel: +353 1 567 7000</b> <b>E-mail: info@fspo.ie</b> <b>Web: https://www.fspo.ie</b></p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione (obbligatoria)</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a>).</p> <p>Presso Consob, è operativo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) previsto dal D.Lgs 6 agosto 2015 n.130, in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per il Cliente. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza a cui gli intermediari sono tenuti nei rapporti aventi a oggetto il collocamento di prodotti Unit Linked e Index Linked.</p> <p>Il ricorso potrà essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o attraverso un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero un procuratore.</p> <p>Il ricorso per essere ricevibile deve avere per oggetto fatti per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;</li> <li>• sia stato preventivamente presentato reclamo al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.</li> </ul> <p>Per presentare il ricorso e avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consulti: <a href="https://www.acf.consob.it/">https://www.acf.consob.it/</a></p>



## REGIME FISCALE

### Trattamento fiscale applicabile al contratto

Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.

La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativamente all'imposta sui redditi.

### Riscatto e recesso

In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter, commi 1 e 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e determinando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall'investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli ad essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale.

Non sarà applicato alcun prelievo nei confronti di soggetti diversi dalle persone giuridiche per i quali la legge non prevede l'applicazione di ritenute.

### Sinistro/Decesso dell'Assicurato

In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale applicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell'art. 26-ter, commi 1 e 2 sopra richiamato a eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.

La Compagnia applica l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela di cui all'art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e la preleva al momento del pagamento corrisposto a titolo di recesso, riscatto o sinistro.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**